

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG
Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA
Rechtssitz: / Sede legale:
I-39100 Bozen / Bolzano
Laurinstraße 1 / Via Laurin 1
Tel. 0471 / 946511
Fax 0471 / 974353
e-mail: raiffeisen.landesbank@raiffeisen.it
cassa.centrale.raiffeisen@raiffeisen.it



Raiffeisen Landesbank
Cassa Centrale Raiffeisen
Südtirol / Alto Adige

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 992 del 08.05.2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22.05.2023, e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 997 del 24.05.2023, con la quale "gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023".

DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 992 del 08.05.2023 si informa la gentile Clientela che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (04.05.2024), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SOSPENSIONE E MODALITÀ DELLA RICHIESTA

La facoltà di richiedere la sospensione può essere esercitata entro il 07.07.2023.

La richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla banca presso la quale il mutuo stesso è stato richiesto.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE E TEMPI DI RIMBORSO

La sospensione può essere chiesta una sola volta entro il predetto termine e permane fino alla all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (04.05.2024). Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con



il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la banca provvede a consegnare al cliente.

COSTI DEI PAGAMENTI SOSPESI

La richiesta di sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall'Accordo del 18.12.2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Distinti saluti

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA

Il Direttore Generale

Dott. Zenone Giacomuzzi